



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF052

# INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	ARTT. 2435 BIS E 2427 C.C.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/03/2019</b>


*Sintesi: non vi sono novità specificamente riguardanti i bilanci redatti in forma abbreviata. Tuttavia occorre ricordare che tutte le società sono comunque interessate all'introduzione delle seguenti disposizioni che contengono norme riguardanti la contabilità e il bilancio:*

- il D.lgs. 14/2019 (la nuova disciplina della crisi e dell'insolvenza)
- la revisione dei principi contabili, con decorrenza 2018
- l'introduzione dell'IFRS 16 ("Leases").

*Nel prosieguo tratteremo degli aspetti principali che riguardano le società che rientrano nei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata.*

La disciplina dei bilanci nazionali delle società è articolato ed in continua evoluzione posto che essa si accosta sempre di più alla disciplina contenuta nei principi contabili internazionali IAS-IFRS.

Le società non quotate applicano regole più semplificate in ragione dei parametri fissati dal legislatore.



Il bilancio in forma abbreviata è disciplinato dall'art. 2435 bis c.c., e riguarda le società nazionali che non hanno superato per due esercizi consecutivi i limiti dimensionali di seguito riportati.

PARAMETRI QUANTITATIVI (Art. 2435 bis c.c. 1 c.c.)	
Totale dell'attivo dello stato patrimoniale	4.400.000 euro
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.800.000 euro
Dipendenti occupati in media durante l'esercizio	50 unità



**Determinazione dei parametri:** relativamente ai criteri di determinazione dei parametri di riferimento, essi sono del tutto analoghi a quelli previsti per le Micro-imprese, analizzati nella RF 049/2019 cui si rinvia.

La norma prevede **specifiche semplificazioni** nella redazione:

- ⇒ dello Stato patrimoniale
- ⇒ del Conto economico
- ⇒ e della Nota integrativa

rispetto alle società obbligate alla redazione del bilancio in forma ordinaria.

## I PROSPETTI

Si riassumono di seguito i prospetti di bilancio, redatti nel rispetto dell'art. 2435 bis c.c..

ATTIVO PATRIMONIALE		
- A.	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata	La voce può essere compresa nella voce CII "Crediti"
- B.	Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria	
- C.	Attivo circolante I. Rimanenze II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle <b>imposte anticipate</b> III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide	<u>Imposte anticipate:</u> pur se riportate tra i crediti, non sono dei veri e propri crediti (Rel. Illustr. al D.lgs. 6/2003). Ne segue che non deve essere fornita l'indicazione separata di quelle esigibili oltre l'esercizio successivo (OIC 25/2019, par. 19).
- D.	Ratei e risconti	La voce può essere compresa nella voce CII "Crediti"

PASSIVO PATRIMONIALE	
- A.	Patrimonio netto I — Capitale. II — Riserva da soprapprezzo delle azioni. III — Riserve di rivalutazione. IV — Riserva legale. V — Riserve statutarie. VI — Altre riserve. VII — Riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi VIII — Utili (perdite) portati a nuovo. IX — Utile (perdita) dell'esercizio.

	X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	
- B.	Fondi per rischi e oneri	
- C.	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
- D.	Debiti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	
- E.	Ratei e risconti	Possono essere inclusi nella voce D "Debiti"

CONTO ECONOMICO		
A.	<p>Valore della produzione</p> <p>A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</p> <p>A2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</p> <p>A3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</p> <p>A4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</p> <p>A5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</p>	Possono essere raggruppate le voci A2 e A3
B.	<p>Costi della produzione</p> <p>B6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p> <p>B7) Per servizi</p> <p>B8) Per godimento di beni di terzi</p> <p>B9) Per il personale</p> <p>B9a) <i>Salari e stipendi</i></p> <p>B9b) <i>Oneri sociali</i></p> <p>B9c) <i>Trattamento di fine rapporto</i></p> <p>B9d) <i>Trattamento di quiescenza e simili</i></p> <p>B9e) <i>Altri costi</i></p>	Possono essere raggruppate nella voce B9 le sottovoci da B9c a B9e
	<p>B10) Ammortamenti e svalutazioni</p> <p>B10a) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i></p> <p>B10b) <i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i></p> <p>B10c) <i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i></p> <p>B10d) <i>Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide</i></p> <p>B11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</p> <p>B12) Accantonamenti per rischi</p> <p>B13) Altri accantonamenti</p> <p>B14) Oneri diversi di gestione</p>	Possono essere raggruppate nella voce B10 le sottovoci B10b e B10c
(A-B)	Differenza tra valore e costi della produzione	
C.	<p>Proventi e oneri finanziari</p> <p>C15) Proventi da partecipazioni</p> <p>C16) Altri proventi finanziari</p> <p>C16a) <i>Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</i></p> <p>C16b) <i>Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni</i></p> <p>C16c) <i>Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni</i></p> <p>C16d) <i>Proventi diversi dai precedenti</i></p>	Possono essere raggruppate nella voce C16 le sottovoci C16b e C16c

	C17) Interessi e altri oneri finanziari C17-bis) Utili e perdite su cambi	
-	Totale proventi e oneri finanziari	
D.	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie D18 "rivalutazioni" D19 "svalutazioni"	le sotto-voci: a) partecipazioni b) immob. finanziarie diverse da partecipaz c) titoli dell'att. circ diverse da partecipaz
-	Totale delle rettifiche	
(A - B +/- C +/- D)		Risultato prima delle imposte
20.	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
21.	Utile (perdite) dell'esercizio	

Lo stesso modello viene applicato per le micro-imprese, per effetto del rinvio operato dall'art. 2435 ter c.c.


### I CRITERI DI VALUTAZIONE

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata applicano i criteri di valutazione disciplinati dall'art. 2426 c.c.

Rispetto alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria le società "abbreviate" **non sono tenute all'applicazione del criterio del costo ammortizzato.**



**Art. 2435 bis c. 8, c.c.** "Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale."



**COMPARABILITA'.** Il sistema di informazione del bilancio deve essere in grado di rendere effettivamente fruibile per i soci ed i terzi tutte le informazioni che la legge impone siano ad essi fornite e "la continuità (o costanza) di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo è infatti uno dei cardini della determinazione dei risultati ed è condizione essenziale della comparabilità dei bilanci" (cass., n. 22016/2014).

Ciò implica il fatto che, **nell'esercizio dell'eventuale passaggio** dal bilancio in forma abbreviata a quella in forma ordinaria si dovrà applicare **retroattivamente il criterio del costo ammortizzato.**

### COSTO AMMORTIZZATO E SOCIETÀ IN CRISI

Un aspetto critico dell'applicazione facoltativa del costo ammortizzato, è costituito dalla crisi d'impresa e dalla introduzione del D.lgs. 14/2019 ("Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza").

Per comprendere meglio il concetto si propone un esempio.

**Esempio**

Un socio della Alfa Srl ha effettuato un finanziamento infruttifero a favore della società nell'anno 2016 pari a €. 1.000.000  
Si suppone un tasso "di mercato" dei finanziamenti pari al 5%.

Situazione iniziale (in migliaia di euro)

Finanz. socio	Costi transazione	Finanziam. Netto	Tasso nominale	Tasso di mercato
1.000,00	-	1.000,00	zero	5,00%

Di seguito il piano di ammortamento finanziario del prestito calcolato applicando il tasso di mercato (5%).

Prog	Anno	Intervallo	Deb. Iniz. Per.	Q.ta Int. Eff.	Q.ta cap. eff	Q.ta Int. nom.	Q.ta cap. nom.	Scadenze	Deb. fin. Per.	Flussi (S.P.)
1		GG	1.000,00					01/01/16		1.000,00
2	2016	365	826,74	41,34	-	-	-	31/12/16	868,07	-41,34
3	2017	365	868,07	43,40	-	-	-	31/12/17	911,48	-43,40
4	2018	365	911,48	45,57	-	-	-	31/12/18	957,05	-45,57
5	2019	365	957,05	47,85	-	-	-	31/12/19	1.004,90	-47,85
6	2020	366	1.004,90	50,39	1.000,00	-	1.000,00	31/12/20	55,29	-1.050,39

Si considerino, per un attimo solo, degli effetti contabili prodotti nel 2016.

La società contabilizza l'operazione come segue:

Banca x c/c	1.000.000,00	
Socio X c/finanziamento infruttifero		826.740,00
<b>Versamento in c/capitale</b>		<b>173.240,00</b>



**Nota:** la differenza tra la rilevazione iniziale del debito al costo ammortizzato, alla data del finanziamento, e la liquidità generata dalla operazione dovuta al procedimento di attualizzazione effettuato tenendo conto del tasso di mercato, è costituita da un provento finanziario che, emergendo nell'ambito di un rapporto con i soci anziché con i terzi, non viene allocato tra i proventi della gestione finanziaria del conto economico, ma nel patrimonio netto.

L'applicazione opzionale del valore nominale comporta l'annotazione contabile di seguito riportata.

Banca x c/c	1.000.000,00	
Socio X c/finanziamento infruttifero		1.000.000,00

Appare evidente la **differenza in termini patrimoniali**, nel caso di specie, laddove

- il criterio del valore nominale appare più penalizzante, evidenziando un debito maggiore
- mentre il costo ammortizzato rileva un beneficio goduto dalla società (nel corpo del patrimonio netto) per effetto della riscossione di un finanziamento erogato dal socio ad un tasso nominale (zero) inferiore al tasso di mercato (5%).

Nel caso di specie la differenza sul patrimonio netto è pari a **più di €. 173.000**.

Occorre tenere presente che nel caso della opzione per l'applicazione del valore nominale in luogo del costo ammortizzato occorre illustrare in nota integrativa i criteri con i quali la società ha dato attuazione alla disposizione (OIC 11/2019, par. 40).

**LA NOTA INTEGRATIVA ABBREVIATA**

La nota integrativa abbreviata è disciplinata dall'ultimo comma dell'art. 2435 bis c.c.. Si riporta di seguito una tabella riepilogativa.

LA NOTA INTEGRATIVA DELLE SOCIETA' CHE REDIGONO IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA	
Art. 2423 c. 4	Principio di rilevanza: non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.
OIC 11 par. 41	Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, deve evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dall'art. 2423 c. 4 C.c. (v. oltre).
Art. 2427 n. 1	<b>Criteri di valutazione</b> Occorre indicare i <b>criteri applicati nella valutazione</b> delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in euro
Art. 2427 n. 2	<b>Movimentazioni delle immobilizzazioni</b> Occorre indicare i movimenti delle immobilizzazioni (materiali, immateriali e finanziarie), specificando per ciascuna voce: il costo; eventuali rivalutazioni (pregresse e dell'esercizio); ammortamenti e svalutazioni (pregresse e dell'esercizio); le acquisizioni dell'esercizio; le alienazioni avvenute nell'esercizio; gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; eventuali spostamenti tra voci
Art. 2427 n. 6 e 2435 bis c. 4	<b>Debiti</b> Vanno indicati distintamente, per ciascuna voce, l'ammontare ✓ dei debiti di <b>durata residua superiore a 5 anni</b> ✓ e dei debiti assistiti da <b>garanzie reali su beni sociali</b> (con specifica indicazione della natura delle garanzie)
Art. 2427 n. 8	<b>Interessi capitalizzati:</b> Va indicato l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce
Art. 2427 n. 9	<b>Garanzie, impegni e passività potenziali</b> Va indicato l'importo complessivo di: ✓ impegni, garanzie e passività potenziali <b>non risultanti dallo stato patrimoniale</b> (con indicazione della natura delle garanzie reali prestate) ✓ gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili Gli impegni assunti nei confronti di imprese collegate o controllate/controllanti/sorelle vanno indicati distintamente.
Art. 2427 n. 13	<b>Componenti positivi/negativi straordinari</b> Occorre indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di <b>entità o incidenza eccezionali</b>
Art. 2427 n. 15	Numero medio dei <b>dipendenti</b>
Art. 2427 n. 16	<b>Compensi a sindaci e amministratori:</b> ammontare dei compensi, anticipazioni e prestiti concessi ad amministratori e sindaci, spettanti cumulativamente per ciascuna categoria, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria
Art. 2427 n. 22 bis	<b>Parti correlate:</b> vanno indicare le operazioni realizzate con parti correlate, precisando: ✓ importo; natura del rapporto; ogni altra informazione necessaria ✓ qualora le stesse non siano state concluse a normali condizioni di mercato.



	Le informazioni sulle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni sulla situazione economica/patrimoniale/finanziaria.
<b>Art. 2427 n. 22 ter e 2435 bis c. 4</b>	<b><u>Operazioni extrabilancio</u></b> Occorre indicare la natura e l'obiettivo economico di <b>accordi non risultanti dallo stato patrimoniale</b> , con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società. Possono essere omessi gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici.
<b>Art. 2427 n. 22 quater</b>	<b><u>Fatti avvenuti dopo la chiusura</u></b> Occorre indicare la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei <b>fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio</b>
<b>Art. 2427 n. 22 sexies</b>	Occorre indicare il nome e la sede legale dell'impresa che redige il <b>bilancio consolidato</b> dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui e' disponibile la copia del bilancio consolidato
<b>Art. 2427 bis n. 1</b>	<b><u>Derivati</u></b> <b>Per ciascuna categoria</b> di strumenti finanziari derivati vanno indicati: a) il loro fair value b) informazioni su entità e natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri; b-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato; b-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto; b-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value nell'esercizio.
<b>Art. 2423 c. 3</b>	<b><u>Quadro Fedele</u></b> : se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
<b>Art. 2423 c. 4</b>	<b><u>Quadro Fedele</u></b> : non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione
<b>Art. 2423 c. 5</b>	<b><u>Quadro Fedele</u></b> : se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono essere iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato
<b>Art. 2423 ter c. 2</b>	<b><u>Aggregazioni</u></b> : le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento
<b>Art. 2423 ter c. 5</b>	<b><u>Comparazione</u></b> : per ogni voce di stato patrimoniale e conto economico va indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, vanno adattate quelle dell'esercizio precedente (la non comparabilità o adattamento o l'impossibilità di questo vanno segnalati e commentati in nota integrativa).

<b>Art. 2424 c. 2</b>	Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.
<b>Art. 2426 n. 4</b>	<p><b><u>Partecipazioni immobilizzate in imprese controllate/collegate (equity method)</u></b></p> <p>Possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423 bis.</p> <p>Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile</p>
<b>Art. 2426 n. 6</b>	<p><b><u>Avviamento</u></b></p> <p>Può essere iscritto nell'attivo con il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso sostenuto. L'ammortamento dell'avviamento è effettuato secondo la sua vita utile; nei casi eccezionali in cui non è possibile stimarne attendibilmente la vita utile, è ammortizzato entro un periodo non superiore a dieci anni. Nella nota integrativa è fornita una spiegazione del periodo di ammortamento dell'avviamento</p>

### PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ E NUOVA DISCIPLINA DELLA CRISI D'IMPRESA

Di grande impatto risulta la nuova disciplina della crisi d'impresa nell'ambito della nota integrativa di tutte le società, incluse quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Infatti:

- ➔ da una parte le società devono essere in grado di **prevenire la crisi e l'insolvenza**, garantendo la continuità aziendale (D.lgs. 14/2019)
- ➔ dall'altra l'imprenditore deve istituire un **assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato** alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale nonché per attivarsi senza indugio per il superamento della crisi ed il recupero della continuità stessa (art. 2086 c. 2 c.c., aggiunto dall'art. 375 co. 2 D.Lgs. 14/2019) e il bilancio deve fornire tutte le informazioni connesse con la continuità aziendale (art. 2423 bis c. 1, n. 1, c.c., OIC 11).

Dette informazioni:

- **non escludono alcuna società** (sono incluse anche le micro-imprese)
- la loro correttezza risulta ancor più importante, ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, in presenza di un **organo di controllo** (numerose divenute le S.r.l. interessate alla sua nomina).



**N.B.:** le disposizioni sulla crisi d'impresa entrano in vigore dal 15/02/2019; tuttavia il citato art. 1 c. 379:

- entra in vigore dal 16/03/2019
- e introduce un regime transitorio di 9 mesi, che porta l'eventuale obbligo di adeguamento dello statuto al 16/12/2019, data di scadenza della nomina del collegio sindacale, secondo una diffusa interpretazione della dottrina (v. RF 044/2019).



Si ricorda che, ai fini della continuità aziendale, l'OIC 11/2019, par. 22, richiede alla direzione aziendale:

- una **valutazione prospettica** della continuità aziendale (in un arco di tempo di almeno 12 mesi)
- l'indicazione in nota integrativa delle **“informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze”**;
- l'esplicitazione delle ragioni **“che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.”**



**N.B.:** nel caso della mancanza della prospettiva della continuità aziendale la direzione si può trovare di fronte allo scenario di seguito delineato dall'OIC 11, par. 23 e 24:

- ✓ **mancanza di ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività e contestuale assenza di cause di scioglimento** accertate ex art. 2484 c.c.: valutazione delle voci fatta nella prospettiva della continuità aziendale, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo;
- ✓ **accertamento di una delle cause di scioglimento** (anche se avviene tra la chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio): il bilancio viene redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, applicando i criteri di funzionamento, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale di riferimento.

Poste le novità introdotte dal legislatore non si può ritenere che i bilanci in corso di approvazione non tengano conto di esse, soprattutto in attesa di nominare, entro l'anno, l'organo di controllo.

#### IL NUOVO OIC 28: IL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE

Si ricorda che il nuovo **OIC 28/2019** (applicabile dal 2018) prevede quanto segue:

**par. 17: “Nella voce AIX “Utile (perdita) dell'esercizio” si iscrive il risultato dell'esercizio che scaturisce dal conto economico. Se durante l'esercizio è stata ripianata la perdita dell'esercizio, si può aggiungere una voce di patrimonio netto “Perdita ripianata nell'esercizio”.**

#### ASPETTI FISCALI

I soggetti che rientrano nei parametri previsti per la redazione del bilancio in forma abbreviata

- applicano il **principio di derivazione rafforzata**
- per effetto del disposto normativo contenuto nell'art. 83 c. 1, tuir (e del DM attuativo 3/8/2017).